



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 10/07/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2012, n. 1245

Comune di MELISSANO (LE). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G. vigente, art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Con nota n. 1537 del 21.02.2012, pervenuta il 29.02.2012 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in data 07.03.2012 con n. 2402, il Comune di Melissano, ha trasmesso la documentazione relativa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali” di cui all’art. 58 della L. n. 133/2008, per il controllo di compatibilità da parte della Regione.

La documentazione pervenuta con la predetta nota di trasmissione consiste nei seguenti atti:

1. Delibera di C.C. n. 6 del 16.02.2012 ad oggetto: “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 06.08.2008 e successive modifiche e integrazioni - Determinazioni”;
2. Relazione di stima.

Circa il provvedimento comunale adottato si evidenzia che il dispositivo deliberativo fa esplicito ed unico riferimento alle disposizioni contenute all’art. 58 della L. n. 133/08 ed alla sue successive modifiche ed integrazioni, queste ultime introdotte con la L. n. 214/2011, qui di seguito testualmente riportate per una più agevole comprensione della vicenda dal punto di vista amministrativo:

“L. n. 133/2008 - Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

Omissis

2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano

procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. (comma così sostituito dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

L. n. 47/1985 - Art. 25. Semplificazione delle procedure

Omissis

2. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.””””

Ciò premesso si rappresenta che il “controllo di compatibilità” va effettuato, come prevede l'art. 58 della l. n. 133/08 e ss.mm.ii., rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata tra i quali si richiamano, esemplificativamente, in particolare:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P);
- Piano Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI);
- Piano Tutela delle Acque;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce.

A tale proposito si evidenzia che per la variante proposta non risulta operata alcuna verifica di compatibilità con le suddette pianificazioni sovraordinate.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, si rappresenta che la variante non contiene specifiche motivazioni in ordine alla nuova destinazione urbanistica conferita alle aree in questione.

A quanto innanzi si aggiunge la circostanza che dall'esame della documentazione pervenuta la stessa risulta carente:

- in relazione agli aspetti amministrativi:
  - assenza della certificazione inerente l'avvenuta pubblicizzazione degli atti e conseguenti provvedimenti riguardanti eventuali osservazioni prodotte;
- in relazione agli elaborati scritto-grafici:
  - mancato riporto negli stralci delle destinazioni urbanistiche vigenti e adottate, peraltro risultanti non coordinate con quanto riportato in relazione;
  - assenza di verifica del dimensionamento degli standard urbanistici previsti dalla strumentazione urbanistica vigente, atteso che le varianti proposte riguardano anche aree destinate a servizi della residenza ex art. 3 del D.M. 1444/1968;
  - assenza di verifica della vincolistica esistente sulle aree interessate dalle varianti puntuali;
  - assenza della normativa di attuazione delle varianti proposte.

Altresì si rileva la necessità che le varianti proposte siano verificate oltre che in relazione alle previsioni del P.d.F. vigente anche in relazione al PUG adottato (Del di C.C. n. 32/2010).

Tutto ciò premesso ed in relazione alle carenze di verifiche con la pianificazione sovraordinata nonché alle carenze documentali ed alla mancanza di puntuali motivazioni per le varianti proposte come innanzi rilevate, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, la compatibilità del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Melissano.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI NON ATTESTARE conseguentemente per le motivazioni nelle premesse riportate, qui intese in toto condivise, la compatibilità del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Melissano alla pianificazione sovraordinata nelle premesse richiamata;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Melissano (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola

---